

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
VA@pec.mase.gov.it

ISPRA
Via V. Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
controlli-aia@isprambiente.it

e p.c.

ARPA Puglia
Corso Trieste, 27 - 70126 BARI (BA)
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@per.rupar.puglia.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Taranto
Via Marche, 66 - 74121 TARANTO
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

Taranto, 20 giugno 2024

Dir. 240/24

Oggetto: ID 90/1159 - Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A., sito nei comuni di Taranto e Statte - Diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota MASE prot. n. 94592 del 22/05/2024 e nota ISPRA prot. n. 27069/2024 del 15/05/2024 – Superamento VLE scarico parziale e gestione polveri MEROS.
RISCONTRO.

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nota prot. n. 94592 del 22/05/2024 (la "Diffida"), per mezzo della quale Codesta Spett.le Direzione ha diffidato Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. ("ADI" o la "Società") ad adempiere alle misure proposte da ISPRA nella nota prot. n. 27069/2024 del 15/05/2024 (la "Nota"), ai sensi dell'art 29-*decies*, comma 9, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Nell'ambito dell'attività di controllo degli impianti statali soggetti ad AIA, condotta da ISPRA in collaborazione con ARPA Puglia presso lo Stabilimento di Taranto nelle giornate dal 27/11/2023 al 29/11/2023, l'Ente riscontrava le seguenti violazioni:

1. *«mancato rispetto della tabella V di cui al punto 10 dell'allegato II del DPCM 29/09/2017, in cui "Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella V" per lo scarico 48-AI, con riferimento al parametro "ferro"»;*
2. *«mancato rispetto della prescrizione del PIC di cui al paragrafo 9.6.1 (Gestione sui rifiuti prodotti) parte integrante del Decreto autorizzativo AIA DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, in relazione alla erronea attribuzione della classificazione provvisoria quale rifiuto da conferire in discarica, come attestato nel verbale di campionamento 787/ST/2023 del 28/11/2023; (...) in quanto le polveri MEROS sono state provvisoriamente caratterizzate determinando un destino non appropriato in ragione della relativa classificazione del rifiuto, risultato invece pericoloso, e, pertanto, non conferibile in discarica per superamenti dei limiti nei test di cessione di selenio, cloruri, solfati e fluoruri».*

Il Ministero, dunque, ha richiesto alla Società di ottemperare a quanto prescritto da ISPRA, ossia,

- i) in relazione alla violazione di cui al n° 1 della Nota:
 - a) *«entro 30 giorni dalla ricezione della diffida trasmett[ere] una relazione sulle cause del superamento del parametro "ferro" allo scarico 48-AI ed uno studio di fattibilità su come eliminare il problema indicando i tempi di realizzazione dell'intervento»;*
 - b) *«effettu[are] in considerazione della natura discontinua dello scarico, per almeno 3 mesi, un autocontrollo ogni volta che lo scarico 48-AI viene esercito, per il monitoraggio del parametro "ferro" e mett[ere] in campo interventi immediati per eliminarne la possibilità di eventuale ulteriore superamento informando gli enti di controllo in merito»;*

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

- ii) con riferimento alla violazione di cui al n° 2 della Nota:
- c) «comuni[are] nei tempi tecnici strettamente necessari le modalità con le quali si intende gestire le polveri MEROS non conferibili in discarica»;
 - d) «trasmett[ere] nei tempi tecnici strettamente necessari una relazione in cui sia analizzato in un periodo di osservazione di durata di un anno il range di variabilità della composizione dei rifiuti “polveri MEROS linea E” e “polveri MEROS linea D”»;
 - e) «trasmett[ere] conseguentemente l’aggiornamento della procedura di gestione dei rifiuti polveri MEROS»;
 - f) «trasmett[ere] entro 30 giorni dalla ricezione della diffida una relazione sulle eventuali modifiche all’impianto che potrebbero aver determinato una modifica della composizione delle polveri MEROS».

*

La Società – senza prestare acquiescenza alla Diffida ed alla Nota, rispetto alle quali si riserva ogni più ampio diritto, anche in sede giurisdizionale – nel pieno spirito di leale collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra pubblico e privato, ottempera a quanto richiesto.

- 1) Per ciò che concerne il mancato rispetto dei valori tabellari di cui al punto 10 dell’Allegato II del DPCM 29/09/2017, con riferimento al parametro “ferro”, ADI rileva che:
- il RdP n. 22257 (allegato 1), relativo al campione prelevato da ARPA il 28/11/23 - da campionatore automatico programmato ad operare nell’arco delle 24 ore - sullo scarico parziale 48-AI (“Impianto Trattamento Acque Treno Lamiera”), ha registrato per il parametro Ferro il valore di 2,7 mg/L, con un’incertezza di $\pm 0,5$ mg/L;
 - le risultanze analitiche (allegato 2) del contro-campione acquisito contestualmente dalla Società hanno rilevato, invece, un valore del parametro Ferro conforme ai limiti tabellari, oltreché “inferiore al limite di rilevabilità” come da tabella seguente:

data	Scarico	Analita	Limite di Legge ($\mu\text{g/l}$)	ARPA		ADI		
				Valore ($\mu\text{g/l}$)	Incetezza	Valore ($\mu\text{g/l}$)	Incetezza	n° rapporto di prova
28/11/2023	48AI	Ferro	2	2,7	0,5	<0,1	-	23.3838.01

Acciaierie d'Italia S.p.A.


in Amministrazione Straordinaria

A tal proposito, deve evidenziarsi che le analisi eseguita da ADI, a differenze di quelle condotte da ARPA, rispettano le metodiche previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di cui al DM 194 del 13/07/2016, e sono state affidate ad un laboratorio terzo accreditato (anche) per la suddetta prova. Più nel dettaglio, le metodiche prescritte dal PMC sono quelle indicate di seguito, ricavate dallo stralcio della Tabella 121 "Metodi di misura degli inquinanti nelle acque":

Ferro	APAT -IRSA 3010 + 3160B	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica
	EPA 3015A + EPA 6020A	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

- nella giornata del campionamento eseguito da ARPA e, più in generale, per l'intero mese di novembre 2023 l'impianto di Produzione Lamiera era fermo (cfr. Allegato 3). Il campionamento eseguito da ARPA, pertanto, non ha intercettato acque di processo, ma le acque che defluiscono e si raccolgono nelle aree dell'impianto e nelle zone limitrofe a seguito di precipitazioni meteoriche che l'impianto tratta prima di scaricarle in fogna. Non a caso, nei giorni immediatamente precedenti al campionamento, si erano registrate nel territorio di Taranto delle perturbazioni atmosferiche (allegato 4) che avevano impegnato l'impianto di Trattamento Acque del Treno Lamiere;
- lo scarico dell'impianto in questione non ha storicamente presentato problematiche legate al parametro Ferro, sia negli anni precedenti al campionamento effettuato dall'ARPA (2021 - 2023), che nei mesi successivi (dicembre 2023 - aprile 2024). Si confronti in tal senso l'allegato grafico dei rilevamenti:

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria



In conclusione, relativamente alle richieste di cui alle lettere a) e b) della Diffida, si riscontra:

- per la lettera a), che alla luce delle considerazioni sopra svolte è fondata l'ipotesi che i valori riscontrati da ARPA Puglia rappresentino un'isolata anomalia riconducibile al singolo e contingente dato analitico, e non all'effettiva qualità delle acque scaricate da ADI, posto che:
 - le metodiche adottate da ARPA Puglia per la determinazione del parametro contestato (Ferro) NON sono richiamate dal PMC e possono, quindi, aver restituito dei dati non in linea con quelli registrati da ADI, secondo una metodologia condivisa;
- per la lettera b), che il Gestore si rende disponibile ad effettuare la campagna di analisi richiesta da ISPRA al fine di registrare e condividere con gli Enti ispettivi ulteriore conferma dei dati storici raccolti dalla Società in relazione al monitoraggio del parametro Ferro. A tal proposito, resta ferma la massima disponibilità di ADI a collaborare con gli Enti preposti, seguendo le indicazioni operative eventualmente impartite.

2) Con riguardo alla presunta errata "classificazione" delle polveri catturate dal sistema di filtri a tessuto MEROS (Maximized Emission Reduction of Sintering) – che ha sostituito il precedente sistema di filtrazione elettrostatica MEEP, ai sensi del DPCM 29/09/2017 – si precisa che:

Acciaierie d'Italia S.p.A.

in Amministrazione Straordinaria

- tale sistema, installato in serie agli elettrofiltri primari ESP per ciascuna delle due linee di sinterizzazione, ha la finalità di ridurre le concentrazioni di polveri e PCDD/F nelle emissioni convogliate in atmosfera del camino E312, anche mediante l'utilizzo di additivi come i carboni attivi;
- i filtri MEROS "EM1" e "EM2", a servizio della linea E dell'impianto di agglomerazione, sono operativi da gennaio 2022, mentre i filtri MEROS "EM3" e "EM4", a servizio della linea D sono operativi, rispettivamente, da agosto 2023 e da giugno 2022;
- il campione di cui al RdP 22282-2023 (prelevato dalla tramoggia "EM1" della linea "E") ed il campione di cui al RdP 22286-2023 (prelevato dalla tramoggia "EM3" della linea "D"), in allegato 5, fanno riferimento a dei rifiuti per i quali **il Gestore non ha mai fatto cenno alcuno ad una loro presunta conferibilità in discarica**: la dizione "RIFIUTO DA CONFERIRE IN DISCARICA" è, infatti, riscontrabile nei soli rapporti di prova esitanti dal laboratorio di ARPA Puglia, non avendo la Società, in nessuna dichiarazione o documentazione, mai paventato la possibilità o, men che meno, l'intenzione di conferire i suddetti rifiuti in discarica. Ciò in quanto le analisi effettuate sulle polveri MEROS hanno sempre evidenziato dei superamenti dei valori di ammissibilità in discarica (Tab. 5 e 6 del D.lgs. 36/2003). Non a caso, in relazione ad entrambi i campioni, i superamenti (Selenio, Cloruri, Fluoruri e Solfati) rilevati dal test di cessione effettuato da ARPA sono stati confermati dal laboratorio ADI, accreditato ACCREDIA, in coerenza con lo storico delle analisi effettuate fino ad oggi dalla Società. Motivo per cui **il rifiuto Polveri MEROS non è mai stato gestito attraverso conferimento in discariche interne od esterne**. In allegato 6 i certificati dei rifiuti campionati contestualmente da ADI per le analisi di parte;
- fermo quanto precede, in ogni caso non appare condivisibile quanto rilevato da ISPRA in relazione alla presunta "pericolosità" dei rifiuti *de quibus*, atteso che, per entrambi i campioni analizzati (RdP 22282-2023 e RdP 22286-2023), essa deriverebbe dai valori afferenti al pH, senza tenere, però, in debita considerazione gli ulteriori test effettuati, per ADI, dal laboratorio esterno LabAnalysis (test di irritazione e corrosione cutanea in vitro, Rif. EV-23-048140-376030 e Rif. EV-23-048140-376031 riportati in allegato 7) che hanno escluso effetti irritanti e corrosivi della matrice.
Ciò conformemente alle Linee Guida SNPA "sulla classificazione dei rifiuti", secondo cui **le risultanze dei test effettuati prevalgono sulla valutazione effettuata sulle concentrazioni** (cfr. **Allegato 8**). Dato, peraltro, tenuto in debita considerazione dal laboratorio chimico di ARPA, il quale precisava:

Acciaierie d'Italia S.p.A.


in Amministrazione Straordinaria

Limitatamente ai parametri chimico-fisici analizzabili da questo laboratorio e contenuti nel presente Rapporto di Prova, in base alle informazioni generali sul rifiuto, sulla sua origine e composizione, fatti salvi ulteriori accertamenti non eseguibili da questo laboratorio, il campione si rileva afferire alla classe di pericolosità HP8: "CORROSIVO" (pH estremo)

Alla luce di quanto detto il rifiuto è, quindi, da ritenersi un **Rifiuto Speciale NON PERICOLOSO**;

- per quanto concerne, infine, il RdP 22286-2023, si evidenzia:
 - in relazione alla caratteristica di pericolo HP6 riscontrata da ARPA, una discrepanza tra la concentrazione rilevata nel test di eluizione ai fini dell'ammissibilità in discarica (77,8 mg/l) e il valore riscontrato sul tal quale, ottenuto con la stessa tecnica analitica (81045 mg/kg) che non si avvicina al valore calcolato dalla concentrazione nell'eluato considerando il rapporto di preparazione 1:10 dell'eluato. I valori dei fluoruri riscontrati nell'analisi effettuata sui campioni di parte dal lab ADI sono in linea con i valori riscontrati da ARPA (allegato 9);
 - la concentrazione del Piombo riscontrata da ARPA (2779 mg/kg) è molto superiore al valore riscontrato dal Laboratorio ADI (2200 mg/kg), che esegue una prova accreditata ACCREDIA. Inoltre, nei campioni di controllo effettuati con cadenza regolare, si sono sempre riscontrate concentrazioni inferiori a 2200 mg/kg. Solo i primi residui prodotti all'avviamento del primo filtro EM2 (circa 30 tonnellate) hanno evidenziato un alto contenuto di piombo (2900 mg/kg) ed a questi residui è stata associata la pericolosità per l'ambiente acquatico HP14, con assegnazione del codice EER 10.02.07*. Tutti le caratterizzazioni effettuate nel periodo successivo non hanno mai evidenziato un valore di piombo superiore all'end point (2500 mg/kg), confermando la classificazione di rifiuto non pericolo con codice EER 10.02.08. Di seguito si riporta l'andamento dei valori di piombo a partire dal gennaio del 2022 ad oggi.

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria



In conclusione, relativamente alle richieste di cui alle lettere c), d), e), ed f) della Diffida, si riscontra:

- per la lettera c), che le modalità con le quali ADI intende gestire le polveri MEROS sono, conformemente a quanto avvenuto in passato, quelle sinteticamente riportate nella tabella degli impianti di destino e relative operazioni di Smaltimento/Recupero:

Anno 2022			
RIFIUTO EUROPEO	PRODOTTO	DESCR. DESTINAZIONE	COD DESTINAZ RIFIUTO
100207	POLVERI DA FILTRI MEROS	SIDERURGICA SIGNORILE SRL	D15
100208	POLVERI FILTRI MEROS	ECONET SRL	D15
		ECOREC SRL	R13
		M.P.A. SRL	R13
		SIDERURGICA SIGNORILE SRL	D15
		SYSTEMA AMBIENTE SPA	D9
		SYSTEMA AMBIENTE SRL	D9

Anno 2023			
RIFIUTO EUROPEO	PRODOTTO	DESCR. DESTINAZIONE	COD DESTINAZ RIFIUTO
100208	POLVERI FILTRI MEROS	CENTRO LOMBARDO REC. IND. SRL	R13
		ECONET SRL	D15
		ECOREC SRL	R13
		M.P.A. SRL	R13
		PROGEST S.P.A.	D15
		RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	D15
		SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI	D15
		SIDERURGICA SIGNORILE SRL	D15
		SIRCHI S.R.L.	D15
		SYSTEMA AMBIENTE SPA	D9
		SIDERURGICA SIGNORILE SRL	D15

- per la lettera d), che i dati relativi alla variabilità della composizione dei rifiuti denominati

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

“polveri MEROS” delle linee “E” e “D” sono riportati nell’Allegato 10 alla presente;

- per la lettera e), che nessun aggiornamento della procedura di gestione dei rifiuti *de quibus* è necessaria alla luce delle considerazioni precedentemente svolte;
- per la lettera f), che nessuna modifica di tipo impiantistico o gestionale è intervenuta sul ciclo produttivo responsabile della produzione delle polveri MEROS.

Alla luce di quanto sopra si continuerà ad effettuare un monitoraggio mensile di tali rifiuti per entrambe le linee produttive.

Distinti Saluti